



# Unione mese

## Notiziario mensile

Rif. n° u3147/04 del 15/06/2004

SL/ sp

Per: AMMINISTRAZIONE FISCALE/TRIBUTARIO

### **Riforma del diritto societario. Entro il 30 giugno 2004 esclusione senza conseguenze del diritto di recesso del socio nei casi di proroga della società o di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni**

Come anticipato nella nostra circolare n.u1661 del 21 marzo 2003, la riforma del diritto societario, introdotta dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, ha notevolmente ampliato, rispetto alla disciplina previgente, le ipotesi di recesso esercitabili dai soci, al fine di bilanciare le esigenze di solidità patrimoniale e di stabilità della compagine sociale con il diritto della minoranza di esprimere il proprio dissenso di fronte a decisioni che siano in grado di determinare un cambiamento sostanziale nell'assetto o nell'attività dell'impresa.

Il nuovo art. 2437 c.c. individua, infatti, tre diverse tipologie, così sintetizzabili:

#### **1) Fattispecie di recesso legali non derogabili sulle quali l'autonomia contrattuale non può incidere**

Il comma in esame fa riferimento alle ipotesi di:

- a) modifica dell'oggetto sociale;
- b) trasformazione della società;
- c) trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) revoca dello stato di liquidazione;
- e) eliminazione di una o più cause di recesso previste nel successivo comma o dallo statuto;
- f) modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni per i casi di recesso;
- g) modifiche del contenuto dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

#### **2) Fattispecie contrattualmente derogabili**

Si tratta di deliberazioni concernenti la proroga del termine di durata della società ovvero l'introduzione o la soppressione di vincoli alla circolazione delle azioni. Il socio che non ha concorso alla relativa approvazione può recedere, ma la disposizione è derogabile se lo statuto escluda o limiti il diritto di recesso in presenza di tali situazioni.

#### **3) Fattispecie previste statutariamente**

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ipotesi ulteriori e diverse di recesso del socio.

Dalla lettura complessiva dell'art. 2437 c.c., appare evidente che la nuova disciplina del recesso sia ispirata a garantire un'ampia tutela al singolo socio che, in ragione dei cambiamenti sostanziali dell'operazione cui partecipa, non intenda più condividere il rischio dell'originario investimento.

Con riferimento alle fattispecie contenute nel secondo comma (proroga della durata e introduzione o rimozione di vincoli al trasferimento delle azioni), si è consentito di escludere, mediante apposita clausola statutaria, il diritto del socio di uscire dalla società.



# Unione mese

## Notiziario mensile

Anche in questi casi, tuttavia, il socio che non ha concorso all'approvazione delle predette deliberazioni assembleari trova tutela nella fattispecie di cui all'art. 2437, co. 1, lett. e).

Quest'ultima disposizione sancisce, infatti, il diritto inderogabile dei soci a recedere in presenza di clausole statutarie che impediscano tale facoltà nelle ipotesi delle deliberazioni descritte dal citato secondo comma dell'art. 2437 ovvero di ulteriori cause previste dallo statuto.

L'ampia tutela riservata dal legislatore al socio che vuole esercitare il diritto di recesso è bilanciata, tuttavia, da una specifica disposizione transitoria che, limitatamente al periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2004, introduce uno speciale regime di favore per le imprese, potendo queste escludere, fino a tale data, il diritto di *exit* di cui alla lettera e).

L'art. 223 *ter vicies* disp. att. - nella nuova formulazione introdotta a seguito dell'Avviso di rettifica del luglio 2003 - prevede, infatti, che *"Non si applica la lettera e) del primo comma dell'art. 2437 del codice alla eliminazione delle cause di recesso, previste nel secondo comma del medesimo articolo, purché deliberata entro il 30 giugno 2004"*.

Pertanto, qualora l'assemblea provveda, entro la data del 30 giugno 2004, ad eliminare il diritto di recesso, nel caso di deliberazioni aventi ad oggetto:

- la proroga della durata della società
  - l'introduzione o la soppressione di vincoli alla circolazione delle azioni
- è **precluso** ai soci che non hanno concorso alla relativa approvazione **l'esercizio del diritto di recesso**, che pur spetterebbe loro, in forza della lettera e) di cui al primo comma dell'art. 2437 c.c.

Per informazioni: Servizio Fiscale - 035.275.223/221/289/222